



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LECCE**  
**II^ Sezione Civile**

Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. **8723/17** R.G.AA.CC. promossa da:

**LE** s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cianci del Foro di Udine, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per mandato in separato

**ATTRICE**

**CONTRO**

**TIM S.p.A.** (già Telecom Italia S.p.A.), rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Luciano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

**CONVENUTA**

\* \* \*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Le s.r.l. conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Telecom Italia S.p.A., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare la responsabilità di Telecom S.p.A. nella determinazione del sinistro de quo e conseguentemente condannare la convenuta al ristoro dei danni tutti sofferti dall'attrice, da liquidare in via equitativa in misura ricompresa fra Euro5.000,00 e Euro 10.000,00 e comunque nell'importo ritenuto di giustizia; le spese di lite seguano la soccombenza”*.

La società attrice esponeva di avere per oggetto principale la conduzione di un prestigioso resort con insegna “Le sulla costa adriatica del Salento, in località Villaggio Paradiso e di essere titolare



dell'utenza telefonica Tim n.0836.13000509 dedicata al servizio ADSL e costituente di fatto l'unico strumento di comunicazione offerto agli ospiti della struttura, stante la sostanziale impossibilità di utilizzazione della comune linea telefonica a causa delle estreme e notorie difficoltà di ricezione in quei luoghi.

Sosteneva che il costo medio bimestrale dell'utenza nella stagione estiva era di circa Euro 4.000,00 e che nel periodo ricompreso tra il 13 ed il 22 settembre 2016 aveva subito un disservizio imputabile in via esclusiva al gestore, che impediva la totale utilizzabilità della linea, con disagi per gli ospiti e conseguente pregiudizio all'immagine ed alla reputazione del resort, anche in considerazione dell'elevato numero di presenze in quel periodo, per cui chiedeva il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, non avendo sortito esito positivo il tentativo obbligatorio di mediazione.

Si costituiva Tim S.p.A., già Telecom Italia S.p.A., che a sua volta contestava quanto dedotto, eccepito e rilevato da parte attrice e rassegnava le seguenti conclusioni: *“respingere le domande di parte attrice avanzate nei confronti di Telecom Italia S.p.A. Perchè infondate in fatto e in diritto; condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre r.s.g., i.v.a. e c.p.a., come per legge”*.

Rilevava parte convenuta che la domanda attore andava rigettata, poiché generica ed indeterminata.

In odine al danno lamentato evidenziava che l'attore avrebbe dovuto fornire la effettiva perdita subita, precisando che in merito ai disagi, rientranti nella tipologia di danno da stress, sussisteva la necessità di fornire la prova concreta della conseguenza lesiva dell'evento dannoso.

Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma ed esperita la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

\* \* \*

Occorre preliminarmente rilevare che la difesa della convenuta ha eccepito, nel merito, nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta, la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, ma alcuna precisa conclusione ha rassegnato in merito alla stessa, per cui tale eccezione non sarà affrontata.

Precisato ciò, la domanda attorea risulta parzialmente fondata e, per quanto di ragione, andrà accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.

All'esito dell'istruttoria è emerso con sufficiente chiarezza l'inadempimento contrattuale della società convenuta, poiché risulta che la società attrice è titolare dell'utenza n. 0836.13000509 dedicata al servizio ADSL e che nel periodo dal 13 al 22 settembre 2016, non ha potuto usufruire del servizio.



Premesso che il rapporto contrattuale in esame si inquadra nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria, giova ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o l'inadempimento, deve provare solo la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U., n. 13533/01).

Nel caso in esame mentre parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, parte convenuta nulla ha dedotto o prodotto ex art. 1218 c.c., limitandosi, nei suoi scritti difensivi a dedurre solo in ordine al criterio di quantificazione dei danni e riconoscendo implicitamente la mancata erogazione del servizio nel periodo in contestazione.

Sulla mancata erogazione del servizio, inoltre, hanno deposto i testi Clocchiatti Agostina e Simona Greco, mentre le lamentele dei clienti, seppure presumibili, risultano anche dalle recensioni dei clienti (vedi documento n.8 di parte attrice).

All'esito delle risultanze istruttorie, pertanto, deve ritenersi provato l'inadempimento della convenuta con la conseguenza che detta ultima dovrà essere condannata al pagamento in favore della società attrice di un indennizzo proporzionato al disservizio subito.

Nel caso di specie è innegabile il disagio subito dagli ospiti del resort durante il periodo di sospensione del servizio adsl, tenuto conto che si tratta ormai di un servizio minimo offerto da tutte le strutture alberghiere e che tale carenza ha posto indubbiamente l'organizzazione dell'attrice in una situazione di grave disagio, tanto più che si trattava di un prestigioso resort sui cui servizi i clienti avevano posto affidamento.

E' presumibile, quindi, che il resort abbia subito un pregiudizio economico, quale conseguenza immediata e diretta del mancato funzionamento, per nove giorni, dell'ADSL, periodo durante il quale la struttura è rimasta completamente isolata.

In tal caso il danno è derivato non solo dalle difficoltà di gestione dell'attività direzionale della struttura, ma anche dalla difficoltà di gestire le lamentele dei clienti, infastiditi dal disservizio, intollerabile ed imperdonabile in una struttura di alto livello.

Tale situazione ha certamente costituito un discredito significativo, atteso che le lamentele ed il disagio, risultando divulgati con recensione su "tripadvisor", un portale molto usato dai viaggiatori.



Venendo alla quantificazione dei danni, nell'oggettiva impossibilità di procedere alla sua determinazione, soccorre il criterio della liquidazione in via equitativa di cui all'art. 1226 c.c., criterio sempre applicabile una volta concretamente provata la sussistenza del danno.

Tenuto conto del volume di affari dell'attrice, della durata del disservizio e del costo sostenuto dall'attrice per il servizio effettivamente non ricevuto, il danno patrimoniale viene equitativamente determinato in Euro 3.000,00 cui va aggiunta la somma di Euro 2.000,00 a titolo di danno conseguenza all'immagine ingenerato nei clienti per la non adeguata efficienza ed affidabilità, tanto più che l'inconveniente si è verificato in un periodo di alta stagione, quando il resort risultava al completo.

La Tim S.p.A., pertanto deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di Euro 5.000,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
- 2) condanna Tim S.p.A. al pagamento in favore di Le s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna Tim S.p.A. al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di Le s.r.l. che si liquidano in Euro 2.075,00, di cui Euro 275,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
- 4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 10.04.2019 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.

Lecce, 10.04.2019

**II GOT**

Dott.ssa Carmela Convertini

